

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 39 (1967)
Heft: 4

Artikel: Revisione del regolamento di servizio
Autor: Kurz, H.R.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-245949>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 11.12.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Revisione del regolamento di servizio

Col. SMG. H. R. KURZ, Berna

Tra i numerosi regolamenti d'ogni specie che nel nostro esercito disciplinano l'attività militare, quale ordinamento centrale, il «Regolamento di servizio» è sicuramente il più importante. Non solo fa stato uniformemente per tutti i componenti dell'esercito: ma gli argomenti ivi trattati sono di fondamentale portata. La sua importanza è dimostrata dal fatto che viene approvato dal Consiglio federale, mentre tutti gli altri regolamenti vengono emanati su piano dipartimentale.

Nel Regolamento di servizio sono tracciati i princìpi secondo i quali tutto l'esercito vive ed opera. Comprende gli scopi dell'esercito e regola le facoltà e le responsabilità di tutti i suoi componenti, trasfondendo loro concezioni unitarie sul servizio.

Quale regolamento concentrato contiene, a scopo di «pro memoria» una serie di norme già fissate definitivamente nelle disposizioni proprie ad ogni singolo concetto ed in parte poste in testi di legge o di ordinanze come per esempio nella legge federale sull'organizzazione militare, nel codice penale militare, nel codice civile, e tra l'altro anche nelle direttive sull'abbigliamento e sulle promozioni. L'importanza del regolamento di servizio è dimostrata dal fatto che dal 1955 in poi esso viene distribuito a tutti i militi che lo richiedono.

Quello valido finora data dell'anno 1954. Questa edizione, dopo estesi lavori di revisione, sostituì il regolamento del 1933 ed era basata soprattutto sulle esperienze del servizio attivo 1939/45 e del movimentato dopoguerra politico-militare.

Nel 1966 il regolamento di servizio è stato nuovamente riveduto. Il motivo è da ricercarsi in primo luogo nelle innovazioni nel campo dell'organizzazione e della tecnica, sopravvenute con l'ordinamento della truppa 61, come pure varie altre riforme subentrate nell'organizzazione dell'esercito dopo il 1954. Allo stesso tempo è stato tenuto conto delle esperienze risultanti dall'applicazione del Regolamento 1954.

Contrariamente alle due ultime edizioni (del 1933 e del 1954), nella revisione approvata il 16 novembre 1966 dal Consiglio federale non si tratta di una concezione fondamentale nuova del regolamento finora in vigore, bensì della revisione di singole disposizioni, di modo che la sua intavolazione, la numerazione e in parte anche il suo contenuto, rimangono uguali. Esaurita l'ultima edizione del regolamento, si dovette procedere a una ristampa totale. I cambiamenti nella versione odierna si trovano sostanzialmente nei seguenti capitoli:

- cambiamenti a dipendenza all'organizzazione della truppa 61
- rispetto alle nuove ordinanze
- cambiamenti vari.

1. Cambiamenti relativi all'organizzazione della truppa 61:

Vennero meglio precisati i compiti e le competenze nei reparti del Servizio trasporti e delle truppe di riparazione, quali: capi dei trasporti, ufficiali dei trasporti, ufficiali delle truppe motorizzate e ufficiali del traffico (cifra 126). La situazione e le incombenze dei capi servizio «Esercito e focolare» sono state fissate in una disposizione particolare (cifra 126 bis).

In quanto al «servizio materiale» per la truppa, la procedura per il ricambio di materiale e le riparazioni, inclusi i veicoli, è stata adeguata alle riforme avvenute. (Cifra 157-161).

Un'altra disposizione del nuovo regolamento è che i rifornimenti di carburante vengono sottoposti al Servizio rifornimenti (cifra 117, 125).

Le incombenze degli organi di controllo del traffico, facenti parte della polizia militare stradale, come pure la loro dotazione con attribuzione di sentinelle, sono state rinnovate anch'esse (cifra 278, 279).

Ed infine è stato completamente riadattato il settore «Servizio di guardia» (cifra 280-298).

2. Rispetto a nuove ordinanze.

In conformità all'ordinanza del D.M.F. del 23 settembre 1960 sulle munizioni, furono circoscritte e fissate le regole sulla specie di munizioni che la truppa può contemporaneamente condur seco (cifra 154, 155).

In base al regolamento 10 gennaio 1962 sull'abbigliamento dell'esercito, furono introdotti vari aggiornamenti delle disposizioni già in vigore. E' necessario occuparsi più in dettaglio del problema sorto sul principio dell'indossare o meno abiti civili durante i congedi militari. Com'è noto sono state formulate più volte in pubblico delle richieste a proposito, sino a quando la Delegazione militare del Consiglio federale, ed infine il Consiglio federale stesso, presero in esame la domanda, se, ed eventualmente fino a qual punto, sia lecito ai militari in servizio, portare abiti civili durante i congedi.

Esaminando il problema si constata in primo luogo che il portar abiti civili in congedo militare non lede minimamente la posizione giuridica del milite. Siccome i militi in servizio, e quelli in servizio ausiliario, devono sottostare durante tutto il periodo del servizio militare al diritto penale militare, il portare o meno l'uniforme, per coloro che sono in servizio, cioè per i militari col soldo, non è determinante rispetto al diritto penale militare. Lo stesso vale per l'assicurazione militare: questa è valida per tutta la durata di un servizio militare con assicurazione, inclusi i viaggi di andata e ritorno.

L'assicurazione non è valida unicamente durante il tempo in cui l'assicurato esplica per conto proprio o altrui un'attività lavorativa o si trova in vacanze di carattere privato.

Il Consiglio federale, dopo un esame approfondito, è giunto alla conclusione che si debba rinunciare ad accordare un'autorizzazione generale a ufficiali, sottufficiali e soldati a portar abiti civili in congedo militare, ma che debbano essere prese misure per accordare in avvenire più largamente permessi speciali in casi singoli.

Determinanti per tale decisione sono state considerazioni di ordine militare, politico e psicologico: l'indossare la divisa anche durante un congedo, corrisponde ad un'antica tradizione elvetica, dalla quale non ci si dovrebbe allontanare senza serio motivo.

L'indossare abiti civili entrerebbe inoltre in considerazione solo per

quei militi il cui congedo permetterebbe loro di tornare a casa a cambiarsi: un'autorizzazione generale creerebbe facilmente delle disparità. Chi abita nelle vicinanze del posto di congedo o nel luogo stesso, rimarrebbe avvantaggiato nei confronti di coloro che dovrebbero compiere un lungo viaggio, o non potessero trascorrere il congedo a casa. Finalmente bisognava contemplare il fatto che attualmente sono in corso piani preliminari per ammodernare le uniformi di uscita e renderle più leggere. Una volta che la nuova uniforme sarà introdotta verranno a mancare alcuni degli argomenti più importanti oggi a favore del permesso generale di indossare abiti civili in congedo.

Tra breve l'uniforme d'ordinanza 49 sarà completamente abbandonata e lasciata solo alla Landwehr, dando la possibilità di allargare le facilitazioni per ora limitate alle ore di lavoro (specialmente quella di togliersi la tunica) ed estenderle al congedo.

Queste considerazioni hanno indotto il Consiglio federale ad astenersi dall'accordare il permesso generale di portare abiti civili in congedo. Cionondimeno il Consiglio federale si è dichiarato favorevole ad una possibile agevolazione della prassi finora seguita; in modo particolare si invitano i comandanti di truppa ad autorizzare gli abiti civili in un maggior numero di singoli casi.

Il 15 dicembre 66 il Dipartimento militare federale ha emanato una ordinanza che dispone che in avvenire in casi speciali sia autorizzato o addirittura ordinato il portare abiti civili in congedo. Per casi speciali s'intende l'uscita dalle nostre frontiere, l'esercitare un'attività lavorativa, la partecipazione a manifestazioni alle quali si portano le divise di una società, o abiti sportivi, o costumi, ecc., come pure per ragioni personali.

L'autorizzazione a portar abiti civili durante un congedo col soldo, è di pertinenza del superiore militare; costui dovrebbe esaminare benevolmente le domande inoltrate tenendo conto il più possibile delle ragioni addotte. Con una prassi più generosa nel concedere simili autorizzazioni si desidera realizzare le facilitazioni raccomandate dal Consiglio federale in singoli casi.

In conformità di tale ordinanza, si devono portare abiti civili nei congedi senza soldo; per portare l'uniforme per partecipare a manifestazioni militari fuori servizio, durante un congedo senza soldo, ci vuole una autorizzazione.

In merito a questa decisione del Consiglio federale, il nuovo Regolamento di servizio non ha subito cambiamenti. Nuova invece è la disposizione che d'ora in poi, per l'uscita, sia con l'uniforme di servizio, sia con quella da campo, è di rigore portare *scarpe nere*. Inoltre fu unificata la divisa di servizio a quella di congedo. Complesse furono infine anche le direttive per l'abito da sci e da alta montagna. Nuova è pure la regola che con l'uniforme d'uscita non si debbano più portare armi (cifra 190-203).

Questa innovazione, decretata l'estate scorsa, significa un'altra tappa nella semplificazione delle nostre disposizioni di forma e di addestramento, dopo che nel 1946 venne abolito il passo cadenzato e nel 1958 il «maneggio dell'arma».

Per i rapporti orali e scritti furono incorporate le disposizioni del D.M.F. dell'8 settembre 1961, sulla trattazione degli atti militari, come pure le istruzioni emanate più tardi sulla stesura formale dei documenti militari.

Contemporaneamente fu regolata anche la questione della classificazione degli atti (cifra 240-242).

Rielaborato fu inoltre il capitolo riguardante: il testamento del soldato, i casi di decesso ed i funerali militari (cifra 254-263).

3. *Cambiamenti vari*

Nella più recente rielaborazione del Regolamento di servizio vi è generale distinzione tra la definizione «soldato» nel senso del rango militare, e quella di «milite», nozione collettiva per gli appartenenti a tutti i ranghi.

La cifra 6 del capitolo «I doveri generici del milite», contiene le istruzioni sul segreto militare. Tali istruzioni sono state estese con l'aggiunta dell'enumerazione degli oggetti su cui ogni milite deve mantenere il segreto.

Nel paragrafo V degli articoli di guerra è stato accolto un accenno sul comportamento del milite in caso di prigionia di guerra.

La categoria degli ufficiali di Stato maggiore, contenente finora troppi gradi, è stata suddivisa in «Ufficiali di Stato maggiore», «Ufficiali superiori di Stato maggiore» e «Comandante in capo dell'esercito».

I vari gradi di funzione degli addetti al servizio complementare sono menzionati nel nuovo regolamento accanto ai corrispondenti gradi dei

militi senza che ciò cambi in alcun modo la loro posizione di militi complementari (cifra 15).

Nel capitolo «disciplina» l'obbligo dei subalterni all'ubbidienza (cifra 50, 51), è limitato agli ordini concernenti il servizio. Questa misura divenne necessaria dal momento che finora esisteva una differenza tra le più severe disposizioni del regolamento di servizio e il codice penale militare (art. 61). Nel nuovo regolamento l'obbligo alla disciplina è precisato in modo che, il perpetrare un crimine o un misfatto su ordine formale rende punibile il superiore che ha impartito l'ordine; il subalterno diventa altrettanto colpevole, solo se si rende conto, che eseguendo tale ordine, partecipa a un crimine. Il subalterno è tuttavia esente da pena se coll'eseguire un ordine partecipa solo ad una mancanza disciplinare.

Secondo la cifra 60, per mancanza disciplinare s'intende il trasgredire agli ordini dei superiori, alle disposizioni generali di servizio, o alla disciplina e agli ordini militari in genere, sempre che non si tratti di crimine o misfatto.

E' inoltre di pertinenza del comandante di truppa l'ordinare un'assunzione provvisoria delle prove o un'inchiesta preliminare del tribunale militare (cifra 68, paragrafo 4).

Secondo la cifra 70, ufficiali e sottufficiali hanno l'obbligo di sottoporre il colpevole ad un fermo provvisorio sia in casi di aperta insubordinazione, sia per gravi infrazioni disciplinari, se il comandante d'unità non è raggiungibile.

Nel capitolo «potere repressivo disciplinare» venne aggiunta una cifra che dà diritto al superiore di ordinare la punizione disciplinare se gli risulta che un colpevole non venne punito (cifra 73).

Nuova è pure la disposizione secondo la quale un'accusa considerata ingiusta può divenire oggetto di ricorso. Questa disposizione si è dimostrata opportuna in base alle esperienze degli ultimi anni (cifra 86).

Con una nuova cifra (21 bis), viene stabilita la tutela della sfera privata del milite durante il servizio militare.

I doveri del sergente maggiore sono descritti più chiaramente nel nuovo regolamento (cifra 114, 115). Furono presi in considerazione in modo speciale i reclami contro le limitazioni delle competenze del sergente maggiore a cura dell'ufficiale del giorno.

La mancanza di chiarezza riscontrata varie volte in merito alla con-

cessione di congedi e di permessi è ovviata nel nuovo regolamento con una serie di precisazioni (cifre 137, 206, 207, 211).

Il procedimento in caso di richieste di esoneri o di rinvii del servizio è stato aggiornato. Vale sempre il principio che il milite non ha il diritto all'esonero o rinvio del servizio.

Le disposizioni in merito al saluto militare furono aggiornate anch'esse per ragioni di ordine pratico (cifra 231). I casi in cui non si saluta, sono i seguenti:

- a) in locali dedicati alle ore di libertà della truppa, quali «case dei soldati» sale di lettura o mense;
- b) in occasione di feste e manifestazioni in sale chiuse, quali teatri, concerti, cinema, esposizioni, musei, chiese.

I superiori che passano su veicoli a motore si salutano se vengono riconosciuti quali superiori. Con questa soluzione di accomodamento si è potuto risolvere un'antica controversia. Fu pure stabilito che un milite che incontra un superiore più volte di seguito ha l'obbligo di salutarlo una volta sola (cifra 231 ff).

Nel capitolo «Servizio postale», la cerchia dei militari aventi il diritto di richiedere alla direzione generale delle PTT o alla direzione delle poste del circondario il sequestro e l'apertura della posta, così come pure di ottenere informazioni sulla corrispondenza di militi in servizio, ha subito una restrizione (cifra 187).

Nel capitolo «abbigliamento» è nuova la disposizione per cui i militi del servizio complementare che non portano uniforme ed altre persone civili appartenenti all'esercito si distinguano per mezzo del bracciale federale (cifra 190).

Fu effettuata infine la revisione alle seguenti appendici:

Appendice I:

contenente le norme relative ai prigionieri di guerra.

L'Appendice III:

che specificava finora i vari segnali, è stata abolita. I segnali tradizionali, quali la ritirata, ecc., continuano ad esistere nella letteratura della musica militare, ma non hanno più alcun senso pratico.

Il nuovo regolamento verrà consegnato ad ufficiali e sottufficiali in occasione del prossimo servizio. Ai soldati è rimesso dietro richiesta.